

REGOLAMENTO (CEE) N. 4176/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1988

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 ter, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 3796/81, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che, a determinate condizioni, ritirano dal mercato i prodotti che figurano nell'allegato VI di tale regolamento; che gli interventi si fondano sull'applicazione di un prezzo di ritiro autonomo fissato dalle organizzazioni di produttori che deve essere comunicato agli Stati membri prima dell'inizio della campagna di pesca;

considerando che è necessario determinare le disposizioni che le organizzazioni di produttori devono rispettare nel quadro di questo regime;

considerando che l'aiuto forfettario può essere corrisposto solo alla fine della campagna di pesca; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di concedere anticipi, previa costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a fissare il valore forfettario preso in considerazione nel calcolo dell'aiuto forfettario distinto secondo le destinazioni dei prodotti ritirati contemplate nel regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato⁽³⁾;

considerando che, per contribuire ad assicurare la qualità dei prodotti e il loro smaltimento sul mercato, occorre definire le condizioni minime cui devono soddisfare le trasformazioni, nonché le condizioni di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato dei prodotti trasformati;

considerando che, per rendere possibile un controllo costante, le organizzazioni di produttori devono tenere una contabilità di magazzino; che in questa contabilità devono figurare le indicazioni necessarie per tale controllo;

considerando che è opportuno stabilire le scadenze entro cui gli Stati membri devono trasmettere le comunicazioni alla Commissione;

considerando che, nel quadro del presente regime, conviene applicare, mutatis mutandis, certe disposizioni

del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca⁽⁴⁾, del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4175/88⁽⁶⁾, così come del regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87⁽⁸⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 3796/81, appresso denominato « regolamento di base ».

A. Disposizioni generali

Articolo 2

Per beneficiare dell'aiuto forfettario l'organizzazione di produttori deve comunicare, prima dell'inizio della campagna, alle competenti autorità degli Stati membri l'elenco dei prodotti, suddivisi per categoria di prodotti, nonché il prezzo di ritiro autonomo di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

Tuttavia, un'organizzazione di produttori può applicare per una o più categorie, un prezzo autonomo superiore al livello massimo indicato all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento di base senza perdere il diritto all'aiuto forfettario per le categorie per le quali il livello massimo è rispettato.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2202/82 si applicano per quanto di ragione alla concessione dell'aiuto forfettario.

⁽¹⁾ GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.